

**ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO IN DATA 28/11/2011
TRA COFELY ITALIA SPA ED OPERATORI DELLA FILIERA AGROENERGETICA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

TRA

- **Cofely Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Ostiense n° 333 – 00146 Roma (RM), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n° di iscrizione 07149930583 , Partita IVA n° 01698911003, in persona del Dott. Walter Calosso, nella qualità di Procuratore.

Cofely Italia S.p.A. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore di energia elettrica e termica attraverso le Seguenti società del Gruppo:

- STS Società Termoelettrica Sedrina S.r.l. - Sedrina (BG);
- TSN Teleriscaldamento Sellero Novelle S.r.l. - Sellero (BS);
- FRAVT Fonti Rinnovabili Alta Val Trompia S.r.l. - Collio (BS);
- SIPEA S.r.l. - Rivarolo Canavese (TO);

E

Le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica:

- **O.P. – SOC.COOP.AGR. LE RENE** – con sede legale in via Palazzi n°40 CAP 56010 COMUNE di COLTANO (PISA), iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° di iscrizione 66939, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00390190502, in persona del Sig. Guido Frati, nella qualità di Legale Rappresentante.

O.P. Le Rene partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **O.P. – Società Cooperativa Agricola I PINI** - con sede legale in via R. Morandi, n°39 56038 Ponsacco (Pisa), iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° di iscrizione PI174557, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02023830504, in persona del Sig. Giorgio Rimorini, nella qualità di Amministratore.

O.P. I Pini partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Almaverde Energia S.a.s.** – con sede legale in via Roma n° 19 , 12030 Cavallermaggiore (CN), iscritta al Registro delle imprese di Cuneo, n° di iscrizione 244350, Partita IVA n° 02883700045, in persona del Sig. Valter Pagge, nella qualità di Legale Rappresentante

Almaverde Energia S.a.s. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa

- **MPG S.r.l.** – con sede legale in via Circonvallazione, n° 3/C, 12075 - Garessio (CN), iscritta al Registro delle imprese di Cuneo, n° di iscrizione 173091, Partita IVA n° 02389610045, in persona del Sig. Patrizio Mao, nella qualità di Legale Rappresentante

MPG S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Tecnogarden S.r.l.** – con sede legale in Strada Comunale Cascina Casiraghi 15, 20871 Vimercate (MB), iscritta al Registro delle imprese di Monza e Brianza, n° di iscrizione 1493763, Codice Fiscale 02570700969 e Partita IVA n° 1193060155, in persona del Dott. Beretta Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tecnogarden S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Coradai S.r.l.** – con sede legale in via Corè, n° 19/A, 38080 - Daone (TN), iscritta al Registro delle imprese di Trento, n° di iscrizione 164044, Partita IVA n° 01606250221, in persona del Sig. Imerio Pellizzari, nella qualità di Legale Rappresentante.

Coradai S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Biasi Legno S.n.c.** – con sede legale in via San Romedio, 38010- Coredò (TN), iscritta al Registro delle imprese di Trento, n° di iscrizione 106533, Partita IVA n° 00584180228, in persona del Sig. Sergio Biasi, nella qualità di Legale Rappresentante.

Biasi Legno S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Colciago Commercio S.a.s.** – con sede legale in Via Vittorio Veneto, N° 58/60, 20846 - Macherio (MB), iscritta al Registro delle imprese di Monza e Brianza, n° di iscrizione 1883359, Partita IVA n° 07812150964, in persona del Sig. Francesco Colciago, nella qualità di Legale Rappresentante.

Colciago Francesco S.a.s. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Carrara Pier Luigi** Ditta individuale– con sede legale in Via S. Chierico, 24060- Loc. Bolgare (BG), iscritta al Registro delle imprese di Bergamo, n° di iscrizione 278371, Partita IVA n° 02254190164, in persona del Sig. Pierluigi Carrara, nella qualità di Titolare.

Carrara Pier Luigi partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Del Curto S.r.l.** – con sede legale in Via Matteotti, N°39, 23879 - Verderio Inferiore (LC), iscritta al Registro delle imprese di Lecco, n° di iscrizione 161378, Partita IVA n° 00733900138, in persona del Sig. Giorgio Del Curto, nella qualità di Legale Rappresentante

Del Curto S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Galaservice** – con sede legale in Viale Santoni, N° 78, 38062- Arco (TN), iscritta al Registro delle imprese di Trento, n° di iscrizione 92562, Partita IVA n° 00317450229, in persona del Sig. Ivo Galas, nella qualità di Legale Rappresentante.

Galaservice partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Rosso Commercio S.r.l.** – con sede legale in Strada Sartesi, N° 25, 12040- Sanfrè (CN), iscritta al Registro delle imprese di Cuneo, n° di iscrizione 266039, Partita IVA n° 03138060045, in persona del Sig. Valerio Rosso, nella qualità di Legale Rappresentante.

Rosso Commercio S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Savant Legnami S.a.s** – con sede legale in Via Banna, N° 35, 10070- Balangero (TO), iscritta al Registro delle imprese di Torino, n° di iscrizione 1065846, Partita IVA n° 09609980017, in persona del Sig. Fulvio Ros Savant, nella qualità di Legale Rappresentante.

Savant Legnami S.a.s partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **TelCom S.r.l.** – con sede legale in Via Dell'Artigianato, N°4, 26900- Lodi (LO), iscritta al Registro delle imprese di Lodi, n° di iscrizione 1451249, Partita IVA n° 03148410966, in persona del Sig. Damiano Cavioni, nella qualità di Legale Rappresentante.

TelCom S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Simav - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a.** – con sede legale in Via della Bufalotta, N°374, 00139 – Roma (RM), iscritta al Registro delle imprese di Roma, n° di iscrizione 05891790635, Partita IVA n° 06203991002, in persona del Dott. Alberto Allasia, nella qualità di Direttore della Divisione Biomasse.

Simav - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Futuro Verde S.r.l.** – con sede legale in Via Di Sottopoggio, N°4, 55060 - Guamo (LU), iscritta al Registro delle imprese di Lucca, n° di iscrizione 207544, Partita IVA n° 02223000460, in persona del Sig. Dario Massoni, nella qualità di Legale Rappresentante.

Futuro Verde S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Rimorini Legnami S.n.c.** – con sede legale in Via Colonna, N°16, 50054 Galleno - Fucecchio (FI), iscritta al Registro delle imprese di Firenze, n° di iscrizione 617923, Partita IVA n° 06307760485, in persona del Sig. Marco Rimorini, nella qualità di Legale Rappresentante.

Rimorini Legnami S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Legno Energia S.r.l.** – con sede legale in Via Palazzi, N°40, 56010- Coltano (PI), iscritta al Registro delle imprese di Pisa, n° di iscrizione 157885, Partita IVA n° 01823940505, in persona del Sig. Enrico Frati, nella qualità di Legale Rappresentante.

Legno Energia S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Massoni P. e M. S.r.l.** – con sede legale in Via Sottomonte, N°160 - 55060 - Capannori (LU), iscritta al Registro delle imprese di Lucca, n° di iscrizione 92321, Partita IVA n° 00410040463, in persona del Sig. Paolo Massoni, nella qualità di Legale Rappresentante.

Massoni P. e M. S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Wood Pickers S.r.l.** - con sede legale in Via Palazzone, N°27 - 48015- Cervia (RA), iscritta al Registro delle imprese di Ravenna, n° di iscrizione 193050, Partita IVA n° 02339940390, in persona del Sig. Simone Lombardi, nella qualità di Legale Rappresentante.

Wood Pickers S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Avalenbentley S.r.l.** - con sede legale in Via Ripamonti, N°44 - 20136 - Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano, n° di iscrizione 2023427, Partita IVA n° 08402530961, in persona del Sig. Giovanni DeGiorgi, nella qualità di Amministratore Unico.

Avalenbentley S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Padana Legnami S.r.l.** - con sede legale in Via Argine Mola, N°22/2 - 42028 - Poviglio (RE), iscritta al Registro delle imprese di Reggio Emilia, n° di iscrizione 19319, Partita IVA n° 01395910357, in persona del Sig. Parmigiani Omar, nella qualità di Legale Rappresentante.

Padana Legnami S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Aciemme S.r.l.** - con sede legale in Via Castelli, N°4 - 25024 – Porzano di Leno (BS), iscritta al Registro delle imprese di Brescia, n° di iscrizione 514259, Partita IVA n° 03205460987, in persona del Sig. Mario Cistana, nella qualità di Amministratore Unico.

Aciemme S.r.l. – partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

Visto

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- ◆ il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11 dicembre 1997 e l'impegno dell'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l'Italia la riduzione è del 6,5%);

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ◆ la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- ◆ la Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;
- ◆ il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- ◆ la Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;
- ◆ la COM(2010)11 “Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento”.

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ◆ la Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- ◆ il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- ◆ il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- ◆ la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n.222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- ◆ il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;
- ◆ la norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”.

PREMESSO

1. che Cofely Italia S.p.A. e la O.P. Le Rene hanno sottoscritto in data 28 Novembre 2011 un Contratto Quadro agroenergetico. Che il Mipaaf ha comunicato il 20 Giugno 2012 la conformità del Contratto Quadro alla normativa vigente pubblicandolo sul sito del Ministero stesso;
2. che in data 02 Agosto 2012 ha aderito al Contratto Quadro anche la O.P. I PINI e che in data 06 Agosto 2012 è stata notificata al Mipaaf l'adesione;

3. che le parti sottoscrittrici del Contratto Quadro, dopo i primi anni di “esercizio” del Contratto Quadro, hanno deciso di aggiornarlo per renderlo maggiormente funzionale all’operatività della fornitura di biomassa;
4. che alla data odierna hanno deciso di aderire ulteriori operatori della filiera agroenergetica con sedi operative in altre regioni rendendo ulteriormente rappresentativo il Contratto Quadro a livello nazionale;
5. che il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 prevede la “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n.38”;
6. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell’articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
7. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 primo periodo che “L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agro energetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno”;
8. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 secondo periodo che “Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n.102 del 2005”;
9. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382, prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi”;
10. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;
11. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in

- esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
12. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
 13. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi e che il Decreto all'Art. 2 prevede le seguenti "Definizioni":
 - a. "biomassa e biogas da prodotti agricoli, di allevamento e forestali": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
 - b. "biomassa da intese da filiera": la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005;
 14. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro-energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro-energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
 15. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
 16. che con la circolare MIPAAF n. 22083 del 07 novembre 2011 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2011;
 17. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera";
 18. che, per quanto i sistemi di incentivazione della biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70 km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i più recenti criteri di sostenibilità ambientale delle filiere così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana

UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”;

19. gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro sono operatori singoli ed associati che da anni operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera agroenergetica;
20. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro garantiscono la fornitura di biomassa derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: gestione del bosco, residui di campo, colture dedicate e residui industriali della lavorazione dei prodotti forestali;
21. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro operano (attraverso proprie sedi operative) prevalentemente, ma non esclusivamente, nei territori della Regione Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Toscana;
22. che Cofely Italia S.p.A., attraverso Società controllate, gestisce le centrali di Sedrina (BG), Sellero (BS), Marmentino (Bs), Collio Valle Trompia (BS) e Rivarolo Canavese (To) con una capacità produttiva di circa 15 MW elettrici netti e 60 MW termici, alimentate con biomassa vergine di origine vegetale.
23. che il fabbisogno di biomassa in ingresso degli impianti di Cofely Italia S.p.A. è di circa 250.000 t/anno;
24. che Almaverde Energia S.a.s. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Almaverde Energia S.a.s. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Almaverde Energia S.a.s. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 12.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
25. che MPG S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di MPG S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che MPG S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
26. che Tecnogarden S.r.l. è un primario operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa ed esercisce le proprie attività, anche attraverso proprie sedi operative, principalmente nelle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Sardegna, Lazio. Che Tecnogarden S.r.l. esercisce prevalentemente attività agricole in generale e di sistemazione agraria e forestale, etc., etc..... Le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Tecnogarden S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Tecnogarden S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 40.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);

27. che Coradai S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Coradai S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Coradai S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
28. che Biasi Legno S.n.c. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Biasi Legno S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Biasi Legno S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
29. che Colciago Commercio S.a.s. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Colciago Francesco S.a.s. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Colciago Francesco S.a.s. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
30. che Carrara Pier Luigi è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Carrara Pier Luigi sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Carrara Pier Luigi partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
- 31.
32. che Del Curto S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Del Curto S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Del Curto S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 20.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);

33. che Galaservice è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Galaservice sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Galaservice partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
34. che Rosso Commercio S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Rosso Commercio S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Rosso Commercio S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
35. che Savant Legnami S.a.s. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Savant Legnami S.a.s sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Savant Legnami S.a.s partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 15.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
36. che TelCom S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di TelCom S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che TelCom S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
37. che Simav - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Simav - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Simav - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
38. che Futuro Verde S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Futuro Verde S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Futuro Verde S.r.l. partecipa al presente

Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 30.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);

39. che Rimorini Legnami S.n.c. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Rimorini Legnami S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Rimorini Legnami S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
40. che Legno Energia S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Legno Energia S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Legno Energia S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
41. che Massoni P. e M. S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Massoni P. e M. S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Massoni P. e M. S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
42. che Wood Pickers S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Wood Pickers S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III); che Wood Pickers S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
- 43.
44. che Avalenbentley S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Avalenbentley S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Avalenbentley S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con

un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);

45. che Padana Legnami S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Padana Legnami S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Padana Legnami S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
46. che Aciemme S.r.l. è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Aciemme S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Aciemme S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno (valore medio delle forniture a Cofely Italia degli ultimi 3 anni);
47. che il naturale bacino di approvvigionamento della centrale ricade nelle Regioni Lombardia e Piemonte e che, viste le sedi operative dei firmatari del Contratto Quadro (Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Toscana) e la rilevanza dei quantitativi a loro disposizione, il presente Contratto Quadro ha rilevanza nazionale;
48. che Cofely Italia S.p.A. sta privilegiando nel proprio piano di approvvigionamento le biomasse di origine agricola ed agroforestali in grado di rispettare prioritariamente i criteri della filiera corta e della sostenibilità ambientale;
49. che il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Contratto Quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: biomassa derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali così come definita dal DM 2 marzo 2010 Tabella A e precisamente prodotti derivanti dalle colture dedicate (Tipologia I), gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle

aziende agricole (Tipologia III), residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Tali prodotti dovranno rientrare nella classificazione delle biomasse vergini ai sensi della Allegato X alla Parte V del D.L. 152/2006 e s.m.i.

- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l'anno solare;
- e. Contratto-tipo: il modello contrattuale (contratto di coltivazione e/o di fornitura) avente per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, nonché tenuto conto dell'attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al "prodotto".

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, della valorizzazione delle biomasse e degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di "Contratti Tipo" di fornitura di cui all'Art. 6.

Le Parti Aderenti predispongono il contratto tipo prevedendo espressamente, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente

Il "prodotto" dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di "prodotti" ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal DM 2 marzo 2010 nonché a trattare i "prodotti" secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i "prodotti" stessi a maggior contenuto energetico.

Le parti si impegnano a dare priorità a forme di approvvigionamento che ricadono comunque nel territorio regionale. Per approvvigionamenti oltre isola le parti si impegnano a rispettare i valori di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ stimate nella norma UNI/TS 11435 "Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa".

Le Parti concordano di applicare anche alle biomasse solide, il valore minimo di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ previsto dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili specifico per biocarburanti e bioliquidi.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attive nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei "prodotti" l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura tenendo conto degli obiettivi di diffusione della produzione di energia da biomassa;

- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi 10-15 anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale.

Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti-cofinanziati dalle parti e da autorità pubbliche – orientati a valutare nuove formule di valorizzazione – ed aventi carattere di iniziative pilota.

Le Parti concordano sulla necessità di organizzare entro il 30 Maggio di ciascun anno una riunione di coordinamento finalizzata a verificare il monitoraggio dell'applicazione del presente Contratto Quadro.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità alla normativa nazionale vigente.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31/12/2020, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6

Contratto tipo di coltivazione o di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, gli operatori della filiera stipulano “Contratti Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura”, in conformità al contratto tipo allegato anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il Contratto Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto.

Articolo 7

Obblighi del Trasformatore

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 8

Obblighi del Produttore

I produttori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 16 del presente Contratto.

Articolo 9

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà prendendo a riferimento il peso della biomassa eventualmente correlato al Tenore Idrico o al Potere Calorifico Inferiore (PCI) del biocombustibile. I valori economici potranno essere determinati anche in funzione a parametri chimici, fisici e dimensionali e tenendo conto degli eventuali costi di gestione dei contratti, dei centri di raccolta, della logistica e trasporto.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal DM 02/03/2010.

Le parti contraenti potranno concordare la determinazione del prezzo in riferimento a materiale "pianta in piedi", franco luogo di produzione, franco azienda agricola o a materiale reso franco fabbrica di trasformazione energetica.

Articolo 10

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le Parti individuano, per tutte le tipologie di prodotto oggetto del Contratto Quadro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- calamità naturali derivanti anche da agenti biotici come, a titolo esemplificativo, attacchi parassitari tali da costringere le Autorità competenti a limitare l'utilizzo e la commercializzazione del prodotto/i;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 11

Sanzioni ed indennizzi

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Articolo 12

Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni

Il presente Contratto Quadro si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del Mipaaf così come previsto all'Art. 15. La validità del presente Contratto Quadro si intende sospesa qualora il Mipaaf formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o richieste di modifica nei termini previsti dal successivo Art.15.

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti.

Articolo 13

Rispetto delle Leggi e del Codice Etico del Gruppo Cofely Italia

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza e di sottoscrivere il Codice Etico di Cofely Italia (consultabile presso il sito internet www.cofely-gdfsuez.com), rispettarne pienamente i principi e le disposizioni al fine di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile e dei principi in esso espressi. In particolare il Fornitore si impegna a garantire il rispetto e l'applicazione delle seguenti regole:

- Non utilizzare lavoro minorile o di qualsiasi altra forma di lavoro forzato o obbligatorio in conformità con gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
- Astenersi da qualsiasi forma di discriminazione;
- Garantire la sicurezza del proprio personale e di terzi;
- Utilizzare solo i dipendenti in regola con le disposizioni legislative e regolamentari;
- Rispettare l'ambiente nella progettazione, produzione, utilizzo e smaltimento o riciclaggio del prodotto/i e minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente, in conformità con tutte le normative nazionali, europee e internazionali in materia di legislazione ambientale e di salute pubblica;
- Respingere durante l'esecuzione del presente contratto ogni forma di corruzione.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle

procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n 196/2003.

Articolo 15

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Milano.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 16

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto Quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro (anche attraverso la presentazione delle istanze annuali di tracciabilità), con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi del presente Contratto Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto anche in riferimento alla dichiarazione della quantità di biomassa commercializzata.

Per le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
O.P. – SOC.COOP.AGR. LE RENE			
O.P. – SOC.COOP.AGR. I PINI			
Almaverde Energia S.a.s.			
MPG S.r.l.			
Tecnogarden S.r.l.			
Coradai S.r.l.			
Biasi Legno S.n.c.			
Colciago Commercio S.a.s.			
Carrara Pier Luigi			
Del Curto S.r.l.			
Galaservice			
Rosso Commercio S.r.l.			
Savant Legnami S.a.s			
TelCom S.r.l.			
Simav - S.p.a.			
Futuro Verde S.r.l			
Rimorini Legnami S.n.c.			

Legno Energia S.r.l.			
Massoni P. e M. S.r.l.			
Wood Pickers S.r.l.			
Avalenbentley S.r.l.			
Padana Legnami S.r.l.			
Aciemme S.r.l.			

Per gli Operatori Elettrici della filiera

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
Cofely Italia S.p.A.			
S.T.S S.r.l.			
T.S.N. S.r.l.			
F.R.A.V.T. S.r.l.			
SIPEA S.r.l.			

CONTRATTO-TIPO¹

Stabilito in esecuzione del Contratto Quadro sottoscritto² tra Cofely Italia S.p.A. ed altri operatori della filiera agroenergica

Oggetto del Contratto (Prodotto):

Operatore Elettrico Destinatario (Acquirente):

Produttore e/o Collettore (Venditore):

Quantitativo di prodotto:

Durata del contratto:

Prezzo:

Modalità di resa del prodotto:

Tipologia del prodotto:

Modalità di pagamento:

Penali:

Qualità del prodotto:

Condizioni generali: per tutto quanto non regolato dal presente contratto-tipo e dal relativo contratto quadro si applicano le condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato* ex art. 11 co. 2 lett. c) del D.L.vo n. 102/05) concordate con il contraente venditore (produttore e/o collettore), cui si fa rinvio; nel caso di confliggenza, le disposizioni del presente contratto-tipo e del relativo contratto quadro prevarranno, così trovando applicazione, su quelle delle predette condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato*).

Obbligo di tracciabilità: ai sensi del DM 2 marzo 2010

Sanzioni:

Recesso:

Firma Acquirente

Firma Venditore

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 lett. g), 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05.

² Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 co. Lett. f), 10, 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05 ed avente per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse derivanti da prodotti agricoli e forestali, inclusi i sottoprodotti, di cui agli artt. 1 co. 382 della L. n. 296/2006, 2 co. 1 lett. q) e 5 del D.M. 18.12.2008 e 2 del D.M. 2.3.2010.